

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: I VINCOLI ALLE COMPENSAZIONI DEL CREDITO IVA ANNUALE: PRESENZA DI RUOLI SCADUTI E APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, oltre all'applicazione delle regole conseguenti al superamento del limite dei 10 mila euro introdotto dal D.L. n.78/09 (oggetto di analisi in specifica informativa apparsa nella precedente circolare), occorre tenere presente altri due aspetti che possono comportare problemi nell'utilizzo del predetto credito:

- ➔ la presenza di debiti iscritti a ruolo;
- ➔ l'espletamento delle attività necessarie ai fini dell'apposizione del visto di conformità per gli utilizzi di credito annuale eccedenti i 15 mila euro.

Presenza di ruoli scaduti

Dal 1° gennaio 2011 l'art.31 del D.L. n.78/10 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore ad €1.500.

Posto che l'inosservanza di tale divieto viene punita con la **sanzione pari al 50%** dell'importo indebitamente compensato, si invita la gentile clientela a segnalare e nel caso consegnare allo Studio **con la massima sollecitudine** le cartelle relative a ruoli notificati ai fini delle verifiche necessarie. In mancanza, lo Studio non potrà ritenersi responsabile delle sanzioni che saranno irrogate. Si riportano, di seguito, i chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito (C.M. n.13/E/11) ai fini di una corretta applicazione della previsione in esame.

<p>Natura del limite di € 1.500</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tale limite è da intendersi come assoluto; pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore rispetto alle somme iscritte a ruolo e scadute non potrà essere effettuata compensazione alcuna fino a che non si provveda al pagamento del debito (ovvero ad un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia);
<p>Tributi cui sono applicabili le disposizioni</p>	<p>Rilevano ai fini della determinazione delle somme a ruolo scadute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imposte dirette e relative ritenute alla fonte, a titolo d'imposta ed a titolo d'acconto (e si ritiene anche le imposte sostitutive delle precedenti) • Irap; • Addizionali ai tributi diretti; • Iva; • Altre imposte indirette (ad esempio l'imposta di registro).
<p>Individuazione degli importi a ruolo, e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vanno considerati gli interi importi risultanti dalla cartella scaduta, e, in presenza di più di un ruolo scaduto le somme vanno considerate

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

scaduti, che fanno scattare il divieto di compensazione	<ul style="list-style-type: none"> cumulativamente; Devono essere considerate tutte le cartelle scadute, indipendentemente dalla data di notifica e dalla data di scadenza.
Modalità per sblocco degli eventuali crediti erariali	<ul style="list-style-type: none"> Gli eventuali crediti erariali potranno essere utilizzati solo dopo aver estinto i debiti scaduti (ovvero dopo un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia) mediante pagamento degli stessi all'agente della riscossione ovvero mediante compensazione attraverso il modello F24 accise.
Modalità compensazione debiti a ruolo	<ul style="list-style-type: none"> Le compensazioni devono avvenire come stabilito con Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011; Con R.M. n. 18/E del 21 febbraio 2011 è stato istituito il codice tributo RUOL; Nel procedere con la compensazione delle somme iscritte a ruolo, in presenza di differenti ruoli, si dovrà comunicare quale debito si intende estinguere; in assenza di tale precisazione l'agente della riscossione procederà secondo quanto disposto all'art.31, DPR n.602/73; attraverso la compensazione possono essere pagate le interesse somme iscritte a ruolo, ivi inclusi, ad esempio, i compensi di riscossione e le spese di notifica.
Applicazione sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> Le sanzioni per indebita compensazione non possono essere applicate finché sulla iscrizione a ruolo penda contestazione in sede giurisdizionale o amministrativa; in questo caso, i termini per l'applicazione delle sanzioni decorreranno dal giorno successivo alla definizione della contestazione.
Correlazione con altre disposizioni	<ul style="list-style-type: none"> Restano ferme le disposizioni recate dall'art.10, D.L. n.78/10, circa l'utilizzo dei crediti Iva (preventiva presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito per compensazioni eccedenti 10.000 euro, e apposizione visto di conformità per compensazioni eccedenti 15.000 euro); Resta fermo l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche.

L'obbligo di apposizione del visto di conformità

Per poter eseguire le compensazioni orizzontali del credito Iva annuale per importi superiori alla soglia di € 15.000, è necessario effettuare tramite soggetti appositamente abilitati i controlli previsti ai fini dell'apposizione nella dichiarazione annuale del "Visto di conformità".

Nel caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva annuale eccedente i 15.000 euro risultante da una dichiarazione "non vistata", le sanzioni sono pari al 30% della somma indebitamente utilizzata.

Si rammenta che i soggetti competenti a rilasciare il visto di conformità sono i seguenti:

- i responsabili dell'assistenza fiscale (c.d. "RAF") dei CAF;
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la *sub*-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Non possono rivolgersi ad un CAF, per ottenere il visto di conformità, le società di capitali tenute alla nomina del Collegio sindacale e per le quali non sono applicabili gli studi di settore.

In alternativa alla richiesta del visto di conformità, i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art.2409-bis c.c., possono effettuare la compensazione dei crediti Iva, per importi

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

superiori ad € 15.000 annui, se la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

Le due differenti modalità (visto o sottoscrizione) si differenziano nella parte che attiene le formalità preliminari, mentre si equivalgono nella parte relativa ai controlli veri e propri.

Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per le indebite compensazioni e qualora vi sia l'interesse ad impiegare tempestivamente il credito in compensazione orizzontale per le somme eccedenti il predetto limite dei 15.000 euro si invita la gentile clientela a contattare lo Studio al fine di incaricare uno dei predetti soggetti abilitati al rilascio del Visto di Conformità per l'effettuazione dei controlli necessari al predetto rilascio.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016